



COMUNE DI VILLAFALLETTO

(Provincia di Cuneo)

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 2

OGGETTO: **MODIFICA REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA UNICA COMUNALE (IUC).**

L'anno **DUEMILAQUINDICI** addì **12** del mese di **febbraio** alle ore **20,30** nella sede municipale con avvisi scritti e recapitati a norma di legge, si è riunito in seduta **PUBBLICA ORDINARIA** di prima convocazione il Consiglio Comunale:

Risultano:

COGNOME E NOME	CARICA	Presenti	Assenti
SARCINELLI Giuseppe	SINDACO	X	
CRAVERO Davide	CONSIGLIERE	X	
TIBLE Bruno	CONSIGLIERE	X	
COLOMBERO Andrea	CONSIGLIERE	X	
BEOLETTO Elena	CONSIGLIERE	X	
VILLARI Roberta	CONSIGLIERE		X
AIMONE Fabrizio	CONSIGLIERE	X	
MAINERO Gabriele	CONSIGLIERE		X
ROSSO Laura	CONSIGLIERE	X	
MATTALIA Elena	CONSIGLIERE	X	
FAVOLE Denise	CONSIGLIERE	X	
		8	2

Partecipa alla adunanza il Segretario Comunale Sig. MONDINO Dott. Dario il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, così come sopra accertato a seguito di appello, il Sig. SARCINELLI Giuseppe, Sindaco, in qualità di Presidente, a seduta aperta, invita a trattare l'oggetto sopra indicato.

OGGETTO: MODIFICA REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA UNICA COMUNALE (IUC).

IL CONSIGLIO COMUNALE

A relazione dell'Assessore Beoletto;

RICHIAMATO il Regolamento Comunale per l'applicazione dell'imposta unica comunale (IUC) approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 27 del 02/07/2014;

RAVVISATA la necessità di apportare alcune modifiche ed integrazioni al suddetto Regolamento in funzione ad un aggiornamento con la normativa attuale;

RICHIAMATA la Legge n. 147 del 27 dicembre 2013 ed in particolare l'articolo 1;

RICHIAMATO l'art. 52 del Decreto Legislativo 15/12/1997, n. 446;

VISTO l'art. 27, c. 8, della Legge n. 448/2001, secondo cui:

- il termine per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione;
- i regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento;

VISTO il D.M. Interno 24 dicembre 2014 con il quale è stato prorogato al 31 marzo 2015 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 215 da parte degli enti locali;

ACQUISITO altresì, ai sensi dell'art. 239, comma 1, lettera b), del D.Lgs 267/2000, come modificato dall'art. 3, comma 2-bis, del D.L. 174/2012, il parere dell'organo di revisione economico-finanziaria;

VISTO il parere favorevole del Segretario Comunale in ordine alla regolarità tecnico/contabile, ai sensi dell'art. 49, del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i.;

Con votazione palesemente espressa con alzata di mano e con il seguente risultato:

Presenti: 9 Votanti: 9 Favorevoli: 9 Contrari: / Astenuti: /

DELIBERA

- 1) **DI MODIFICARE** i seguenti articoli del regolamento comunale per l'applicazione dell'imposta unica comunale (IUC):

IMU

Comma 2 Art. 17 – Assimilazioni

Attuale	Modifica
2. Il Comune considera, altresì, direttamente adibita ad abitazione principale l'unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata; l'agevolazione opera limitatamente alla quota di rendita risultante in catasto non eccedente il valore di euro 500; in caso di più unità immobiliari, la predetta agevolazione può essere applicata ad una sola unità immobiliare.	Soppresso

IMU

Comma 6 Art. 20 – Versamenti

Attuale	Modifica
---------	----------

6. Non devono essere eseguiti versamenti per importi inferiori ad euro 12,00. Tale importo si intende riferito al tributo complessivamente dovuto per l'anno (e non alle singole rate di acconto e di saldo) e ad ogni singola obbligazione tributaria.	6. Non devono essere eseguiti versamenti per importi pari o inferiori ad euro 12,00. Tale importo si intende riferito al tributo complessivamente dovuto per l'anno (e non alle singole rate di acconto e di saldo) e ad ogni singola obbligazione tributaria.
---	---

TASI

Comma 5 Art. 28 – Versamenti

Attuale	Modifica
5. Il tributo non è versato qualora esso sia inferiore a 12,00 euro. Tale importo si intende riferito al tributo complessivamente dovuto per l'anno (e non alle singole rate di acconto e di saldo) e ad ogni singola obbligazione tributaria	5. Il tributo non è versato qualora esso sia pari o inferiore a 12,00 euro. Tale importo si intende riferito al tributo complessivamente dovuto per l'anno (e non alle singole rate di acconto e di saldo) e ad ogni singola obbligazione tributaria.

TARI

Comma 2 Art. 44 – Occupanti le utenze domestiche

Attuale	Modifica
2. Sono considerati presenti nel nucleo familiare anche i membri temporaneamente domiciliati altrove. Nel caso di servizio di volontariato o attività lavorativa prestata all'estero e nel caso di degenze o ricoveri presso case di cura o di riposo, comunità di recupero, centri socio-educativi, istituti penitenziari, per un periodo non inferiore all'anno, la persona assente non viene considerata ai fini della determinazione della tariffa, a condizione che l'assenza sia adeguatamente documentata.	2. Sono considerati presenti nel nucleo familiare anche i membri temporaneamente domiciliati altrove. Nel caso di servizio di volontariato o attività lavorativa prestata all'estero e nel caso di degenze o ricoveri presso case di cura o di riposo, comunità di recupero, centri socio-educativi, istituti penitenziari, per un periodo superiore a 6 mesi continuativi , la persona assente non viene considerata ai fini della determinazione della tariffa, a condizione che l'assenza sia adeguatamente documentata e comunicata all'ufficio tributi.

TARI

Comma 7 Art. 44 – Occupanti le utenze domestiche

Attuale	Modifica
7. Il numero degli occupanti le utenze domestiche è quello risultante al primo di gennaio dell'anno di riferimento o, per le nuove utenze, alla data di occupazione dei locali. Le variazioni intervenute successivamente avranno efficacia a partire dall'anno seguente.	7. Il numero degli occupanti le utenze domestiche è quello risultante alla data di elaborazione delle liste di carico dell'anno di riferimento o, per le nuove utenze, alla data di occupazione dei locali. Le variazioni intervenute successivamente avranno, di norma , efficacia a partire dall'anno seguente; tuttavia potranno essere prese in considerazione quelle opportunamente comunicate all'ufficio tributi entro 30 giorni dal verificarsi della variazione.

TARI

Art. 58 – Riscossione

Attuale	Modifica
1. Il Comune riscuote la TARI dovuta in base alle dichiarazioni inviando ai contribuenti, anche per posta semplice, inviti di pagamento che specificano per ogni utenza le somme dovute suddividendo l'ammontare complessivo in 2 rate scadenti il 31 maggio ed il 30 settembre, con	1. Il Comune riscuote la TARI dovuta in base alle dichiarazioni inviando ai contribuenti, anche per posta semplice, inviti di pagamento che specificano per ogni utenza le somme dovute suddividendo l'ammontare complessivo in 2 rate scadenti il 31 maggio ed il 30 novembre ,

<p>facoltà di effettuare il pagamento in unica soluzione entro il 16 giugno di ciascun anno.</p> <p>2. La Giunta Comunale può stabilire il differimento ovvero la proroga dei termini di versamento indicati al comma 1 in presenza di circostanze debitamente e analiticamente motivate ove ciò risulti necessario al fine di evitare situazioni di disagio e semplificare gli adempimenti dei contribuenti.</p> <p>3. La tassa è versata al Comune tramite modello di pagamento unificato di cui all'articolo 17 del D.Lg. 9 luglio 1997, n. 241, ovvero tramite bollettino di conto corrente postale o tramite le altre modalità di pagamento offerte dai servizi elettronici di incasso e di pagamento interbancari e postali.</p> <p>4. Al contribuente che non versi alle prescritte scadenze le somme indicate nell'invito di pagamento è notificato, anche a mezzo raccomandata A.R. e a pena di decadenza entro il 31 dicembre del quinto anno successivo all'anno per il quale il tributo è dovuto, avviso di accertamento per omesso o insufficiente pagamento. L'avviso indica le somme da versare in unica rata entro sessanta giorni dalla ricezione, con addebito delle spese di notifica, e contiene l'avvertenza che, in caso di inadempimento, si applicherà la sanzione per omesso pagamento di cui all'articolo 6, comma 1, oltre agli interessi di mora, e si procederà alla riscossione coattiva con aggravio delle spese di riscossione.</p>	<p>con facoltà di effettuare il pagamento in unica soluzione entro la scadenza della prima rata.</p> <p>2. La Giunta Comunale può stabilire il differimento ovvero la proroga dei termini di versamento indicati al comma 1 in presenza di circostanze debitamente e analiticamente motivate ove ciò risulti necessario al fine di evitare situazioni di disagio e semplificare gli adempimenti dei contribuenti.</p> <p>3. La tassa è versata al Comune tramite modello di pagamento unificato di cui all'articolo 17 del D.Lg. 9 luglio 1997, n. 241, ovvero tramite bollettino di conto corrente postale o tramite le altre modalità di pagamento offerte dai servizi elettronici di incasso e di pagamento interbancari e postali.</p> <p>4. Al contribuente che non versi alle prescritte scadenze le somme indicate nell'invito di pagamento è notificato, anche a mezzo raccomandata A.R. e a pena di decadenza entro il 31 dicembre del quinto anno successivo all'anno per il quale il tributo è dovuto, avviso di accertamento per omesso o insufficiente pagamento. L'avviso indica le somme da versare in unica rata entro sessanta giorni dalla ricezione, con addebito delle spese di notifica, e contiene l'avvertenza che, in caso di inadempimento, si applicherà la sanzione per omesso pagamento di cui all'articolo 6, comma 1, oltre agli interessi di mora, e si procederà alla riscossione coattiva con aggravio delle spese di riscossione.</p> <p>5. Il tributo non è versato qualora esso sia pari o inferiore a 12,00 euro. Tale importo si intende riferito al tributo complessivamente dovuto per l'anno (e non alle singole rate di acconto e di saldo) e ad ogni singola obbligazione tributaria. In caso di tassa rifiuti giornaliera il tributo non è dovuto se pari o inferiore a 5,00 euro.</p>
---	--

2) **DI APPROVARE** l'allegato testo integrato con le variazioni suddette.

DI TRASMETTERE il presente provvedimento, esecutivo ai sensi di legge, al Ministero dell'Economia e delle Finanze, come previsto dall'art.

Del che si è redatto il presente verbale.

IL PRESIDENTE

f.to SARCINELLI Giuseppe

IL CONSIGLIERE

f.to CRAVERO Davide

IL SEGRETARIO COMUNALE

f.to MONDINO Dott. Dario

RELATA DI PUBBLICAZIONE

(art. 124 D.L.VO 18.08.2000 N.267)

La presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio del Comune per quindici giorni consecutivi con decorrenza dal 18.02.2015

OPPOSIZIONI: _____

IL SEGRETARIO COMUNALE

f.to MONDINO Dott. Dario

-
-
- | | | |
|--------------------------------------|-------------------|---------|
| - Trasmessa alla Prefettura di Cuneo | con lettera prot. | in data |
| - Trasmessa alla Corte dei Conti | con lettera prot. | in data |
| - Trasmessa _____ | con lettera prot. | in data |
-
-

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d'ufficio;

ATTESTA

Che la presente deliberazione:

è divenuta esecutiva il giorno 28.02.2015

Dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134 comma 4 T.U.E.L.)

x Decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art.134 comma 3 T.U.E.L.).

Perché _____.

Lì 28.02.2015

IL SEGRETARIO COMUNALE

MONDINO Dott. Dario